

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "SAN GIOVANNI"
MEZZOLOMBARDO (TN)

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Prot. pubblicazione N°

di data

Verbale di Determinazione n° 36 del giorno 10.04.2019

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute - anno 2017 – in sanatoria – immediatamente eseguibile

Il giorno 10.04.2019 nella sede dell’Azienda Pubblica Servizi alla Persona “San Giovanni”, il Direttore ha adottato la presente Determinazione	
Annotazioni	Inviato alla Provincia di Trento Ufficio con lettera prot. di data

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute - anno 2017 – in sanatoria – immediatamente eseguibile

IL DIRETTORE

ricordato che con Deliberazioni 59 del 28/09/2017 e 67 del 25/10/2017 il CdA provvedeva ad effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, al 23 settembre 2016 ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

considerato che con Circolare 15 dd 25.03.2019, integrata con Circolare 20 dd 09.04.2019, Upipa ha informato che è stato chiarito che ai fini della rilevazione ordinaria delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 d. lgs. 175/2016, le amministrazioni sono tenute ad adottare annualmente un provvedimento sull'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, rilevando che è necessario caricare il suddetto atto al fine di portare a termine la compilazione della rilevazione delle partecipazioni attualmente in corso sul portale del MEF con scadenza 12 aprile 2019; il provvedimento va poi inviato alla Sezione Controllo della Corte dei Conti di riferimento;

ricordato che l'unica partecipazione detenuta dal nostro Ente è quella in UPIPA, che è necessario mantenere per le attività istituzionali;

Visto quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito indicato con "Testo Unico"), come integrato e modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Atteso che le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona possono mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7).

Ricordato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Mezzolombardo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto Conto del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, Testo Unico.;

Richiamate le deliberazioni consiliari n° 59 del 28/09/2017 e n° 67 del 25/10/2017, qui integralmente richiamate condividendo le motivazioni, con cui è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 per l'anno 2016, come stabilito dall'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016;

Verificata la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2017;

Atteso che il suddetto atto di revisione non è stato adottato entro il termine previsto a causa di un'errata interpretazione degli oneri derivanti dalla normativa in materia e si procede in questa sede a sanare l'errore;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Considerato che UPIPA Soc.Cooperativa ha per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli Enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, economico e tecnico-organizzativo, anche nell'ambito della formazione;

Considerata l'importanza che rivestono i servizi strumentali forniti da UPIPA per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'Ente, tanto che gli stessi possono pacificamente rientrare fra le attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della nostra Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona;

Considerato che UPIPA ha come scopo di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune, e ciò anche per attuare una sempre migliore rispondenza dell'attività dei Soci ai propri fini istituzionali;

Considerato che la funzione istituzionale di UPIPA quale associazione rappresentativa delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Provincia Autonoma di Trento e quale soggetto deputato alla rappresentanza negoziale presso l'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (APRAN) è riconosciuta anche dalla L.R. 7/2005 e s.m.i.;

Considerato che in talune occasioni è più conveniente e proficuo affidare incarichi di attività e corsi di aggiornamento a tale società alla luce della specificità dell'oggetto sociale della stessa;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;

Ritenuto di mantenere la partecipazione ad UPIPA S.C., in quanto società partecipata non controllata finalizzata, ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. d), Testo Unico, allo "*svolgimento di attività di autoprodotto di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo*

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”;

Considerato che data l'esigua partecipazione detenuta si ritiene che l'A.P.S.P. non sia nelle condizioni tali da poter imporre misure volte ad una riduzione dei costi di funzionamento, né sussistono necessità di contenimento dei costi di funzionamento, che risultano allineati a quelli delle società di settore secondo quanto indicato da Upipa;

Atteso che la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate dall'A.P.S.P., ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. c), T.U. e non vi sono necessità di aggregazione con altre società che svolgono tali attività;

Accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia, cioè l'invio dei dati tramite piattaforma elettronica del MEF entro il 12 aprile 2019;

Visto che il Consiglio di Amministrazione non si riunisce in tempo e orario utile per poter adottare il provvedimento e poter inviare i dati nel rispetto dei termini suddetti e deciso pertanto che è importante adottare il presente provvedimento da far poi ratificare al CdA;

Appurato quindi che il Direttore assume il presente provvedimento al fine di ottemperare e rispettare l'obbligo normativo la cui comunicazione scade il 12 aprile 2019;

Considerato che l'atto avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 dicembre 2018, è quindi necessario adottarlo in sanatoria;

Visto lo Statuto dell'APSP "San Giovanni", attualmente in vigore;

Visti i Regolamenti Aziendali di Organizzazione, di Contabilità e dei Contratti, attualmente in vigore;

Vista la L.R. n. 7/2005 e i Regolamenti Regionali attuativi della stessa (Riordino delle IPAB D.P.Reg. 13.04.2006 n 3/L, Contabilità delle A.P.S.P D.P.Reg. 13.04.2006 n 4/L. e Organizzazione Generale delle A.P.S.P. D.P.Reg. 17.10.2006 n 12/L) e ss.mm.ii., attualmente in vigore;

Accordati i propri pareri tecnico-amministrativo e contabile positivi ai sensi dell'art. 9 c. 4 della L.R. 7/2005;

D E T E R M I N A

- Di approvare, in sanatoria ora per allora, la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'A.P.S.P. alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da seguente tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente:

Partecipazioni dirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza	01671390225	1,41%	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. sc.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall'Ente nella partecipata indiretta)	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl	02343590226	0,48%	Mantenimento	

- Di mantenere tutte le partecipazioni sopra citate, ritenuto che le stesse perseguano al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica in relazione alle attività istituzionali relative al mandato dell'Ente, e che pertanto non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;

3. Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui al presente provvedimento sia inviato alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida;
4. Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui al presente provvedimento sia inviato alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti;
5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta utile;
6. Di prendere atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 della L.R. n. 7/2005 e dell'art. 13 della L.P. n. 15/2012, non è soggetto a controllo preventivo di legittimità;
7. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 20 c. 5 della L.R. 7/2005, in considerazione dell'urgenza;
8. Di pubblicare all'albo informatico dell'A.P.S.P. il presente provvedimento per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7 nel rispetto della L.R. 31 luglio 1993 n. 13 e della normativa privacy;

letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE
Dott. Dennis Tava
[firmato digitalmente]



Vista la presente Determinazione del Direttore, si esprimono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, pareri POSITIVI in ordine alla regolarità tecnico-amministrativo e contabile , senza osservazioni.

IL DIRETTORE
Dott. Dennis Tava
[firmato digitalmente]

Relazione di pubblicazione:

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet istituzionale (albo informatico) dell'Ente, ai sensi dell'art 20 della L.R. 7/2005 ss.mm.ii, il giorno 12.04.2019 per rimanervi pubblicato per dieci giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
Dott. Dennis Tava
[firmato digitalmente]